



INTERPELLANZA

OGGETTO: ROTTAMAZIONE E STRALCIO DELLE CARTELLE: QUALE POSIZIONE INTENDE ASSUMERE QUESTA AMMINISTRAZIONE RISPETTO ALLA "TREGUA FISCALE" PROPOSTA DAL GOVERNO?

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevedeva l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro;
- l'importo è calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- la norma stabilisce che, per gli Enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali: • lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti; • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
- la norma inoltre prevedeva che che gli Enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) evitando pertanto l'annullamento automatico, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE

- la misura relativa allo "Stralcio" fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione: • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea; • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- il modello attuale di fiscalità grava oltre il 40% del PIL per l'effetto congiunto dell'imposizione

erariale sul reddito e locale sul patrimonio: ciò rischia di provocare effetti "espropriativi" tali da vanificare rendendo asfittiva ogni politica di rilancio;

- un reale e concreto sostegno alle fasce più deboli potrebbe consistere proprio nell'adesione alla cd "tregua fiscale" proposta dal Governo: essa ha ad oggetto sanzioni e tasse locali e, per rederla operativa, le Amministrazioni comunali devono adottare un apposito Regolamento entro il prossimo 29 luglio;

- in particolare, i Comuni possono deliberare (art 17 bis d.l. n. 34/2023, come convertito dalla l. n. 56 del 26 maggio 2023): 1. lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 2. lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo da 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 3. la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

RITENUTO CHE

- un'Amministrazione attenta e consapevole delle difficoltà congiunturali, dovendo necessariamente predisporre misure e interventi di sostegno alle fasce più deboli dei cittadini e dei contribuenti, dovrebbe cogliere le opportunità proposte e promosse dal Governo, agendo con obiettivi ispirati a spirito di leale e fattiva collaborazione nell'esclusivo interesse della collettività;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione intenda deliberare entro i termini di legge la rottamazione e/o lo stralcio, totale o parziale (potendo optare anche solo per uno degli istituti e avendo facoltà di incidere sul numero delle rate e i termini per il saldo dei debiti "rottamati");
2. in caso di risposta negativa, con quali strumenti e secondo quali tempistiche intenda intervenire a tutela della fasce più fragili dei cittadini e dei contribuenti.

Torino, 13/07/2023

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Ferrante De Benedictis